BANCA FINNAT

Foglio Informativo n. U
Aggiornamento del 09.10.2025

FOGLIO INFORMATIVO
REFERENZE BANCARIE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Piazza del Gesù, n. 49 – 00186 ROMA
Tel.: 06.69933.1; Fax.: 06.6784950
Indirizzo telematico:www.bancafinnat.it
e-mail: Banca@finnat.it
Codice ABI n. 3087.4
Gruppo Bancario di appartenenza: BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5557 iscritta al Registro delle Imprese al n. 00168220069.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Generalità del soggetto che effettua l'offerta fuori sede (*nome e cognome – indirizzo/sede legale – e-mail – tel.*)

_____

_____

_____

Qualifica del soggetto sopra indicato _____

Dati iscrizione albo _____ n. _____ in data _____

Nome e cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato

_____

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo, composto di n. 3 pagine, nonché della Guida pratica al conto corrente.

Data_____ (*Firma del cliente*) _____

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

BANCA FINNAT

CHE COSA SONO LE REFERENZE BANCARIE

La Banca, su richiesta del cliente, può rilasciare lettere cosiddette di presentazione che attestino lo stato dei rapporti tra il cliente stesso e la banca e questo al fine di facilitare le relazioni commerciali del cliente.

Lettera di referenza generica o non impegnativa: dichiarazioni rilasciate a terzi dalla Banca, su richiesta del cliente, senza alcuna responsabilità né garanzia da parte di quest'ultima, inerenti la sussistenza di rapporti bancari con il richiedente e la loro regolarità.
La referenza può eventualmente indicare, se richiesto, l'entità e la tipologia dei fidi concessi dalla Banca al richiedente.
Qualora le referenze debbano contenere indicazioni sulla capacità finanziaria e/o economica del cliente (ved. punto precedente), il rilascio è subordinato a positiva istruttoria della Banca.

QUANTO COSTANO LE REFERENZE BANCARIE

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE	
Commissione per lettera di referenze generica o non impegnativa per la Banca	Max € 200,00

LE CONDIZIONI ECONOMICHE RIPORTATE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO SONO INDICATE NELLA MISURA MINIMA (SE A FAVORE DEL CLIENTE) E MASSIMA (SE A CARICO DEL CLIENTE), SONO VALIDE FINO A NUOVO AVVISO E NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI SPESE AGGIUNTIVE SOSTENUTE DALLA BANCA E/O RECLAMATE DA TERZI, O DOVUTE PER LEGGE, CHE VERRANNO SEMPRE RECUPERATE A PARTE.

RECESSO E RECLAMI

Recesso
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Tempo massimo di chiusura del rapporto: 45 giorni.

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento
I tempi massimi per il trasferimento del conto di pagamento previsti dalla legge sono pari a 12 giorni lavorativi.

Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Nel caso in cui sorga una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente potrà presentare un reclamo alla Banca.
   I Reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (all'indirizzo email: "serviziocompliance@finnat.it").
   In alternativa, il Cliente può inviare il reclamo all'indirizzo PEC "banca.finnat@pec.finnat.it"; oppure contattare il numero 06.69933616, o inviare un fax allo 06.6993588 o, infine, inviare raccomandata a/r a Banca Finnat Euramerica S.p.A., con sede in (00186) Roma, Piazza del Gesù n.49.
   La Banca risponde entro 15 giornate operative ai reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento2, entro 60 giorni se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari, entro 45 giorni, se il reclamo riguarda i prodotti di investimento assicurativi, ed entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta se il reclamo è relativo ai servizi di investimento o i prodotti di investimento assicurativi di Ramo I, Ramo III e di Ramo V del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

2. Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti o qualora fosse comunque insoddisfatto all'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, potrà:
   a) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari:
   • rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione delle controversie tra banche e clienti: se i) l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1°gennaio 2009; ii) nel limite di 100.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi.
   Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
   b) in caso di controversie inerenti i servizi e attività di investimento e prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e di Ramo V:
   • rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie: se (i) il Cliente non rientra tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D.lgs. n. 58/98; ii) la somma richiesta all'intermediario non superi i 500.000 euro; ii) non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del ricorso; iii) sia stato preventivamente presentato un reclamo all'intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione; (v) se la controversia riguarda la distribuzione di prodotti finanziari-assicurativi appartenenti ai Rami III e V.
   Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it.
   c) in caso di controversie inerenti prodotti assicurativi:
   • rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Vigilanza Intermediari (IVASS).
   Per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it.

3. In ogni caso, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e/o la Banca devono esperire, quale condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione ricorrendo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche:
   • all'Organismo operante presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie (ADR), iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (cfr. www.conciliatorebancario.it);
   • a qualsiasi altro Organismo iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. n.28/2010 e successive modifiche).

4. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti e alla CONSOB e alla Banca d'Italia, anche in caso di violazione da parte di un Prestatore dei Servizi di Pagamento delle disposizioni di cui al Regolamento UE 751/2015 e della relativa normativa di attuazione. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

5. In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigente.